



ATTO COSTITUTIVO

della Associazione non riconosciuta " Junior Enterprise Torino Politecnico "

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione, senza scopo di lucro ed apolitica, denominata: " Junior Enterprise Torino Politecnico ", con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n.24, presso il Politecnico di Torino, siglabile "J.E.To.P".

Art.2 – FINALITA', SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione si propone di integrare e completare la preparazione teorico – pratica dei propri associati, attraverso la partecipazione a progetti di studi, ricerche e lavoro effettuati in collaborazione con soggetti che svolgono la loro attività in campo economico, ingegneristico, tecnico, finanziario e sociale; ovvero anche attraverso lo svolgimento di corsi parascolastici di formazione e specializzazione, artistici e rivolti in genere alla preparazione per l'esercizio di attività imprenditoriali e nel mondo del lavoro in genere.

Il tutto tramite l'opera volontaria e gratuita degli associati e di eventuali terzi.

L'eventuale attività commerciale svolta dall'Associazione è destinata unicamente al sostentamento della stessa; è inoltre vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi ed utili, riserve, fondi o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun associato può percepire alcuna forma di retribuzione, salvo eventuali rimborsi spese.

Così come meglio specificato nell'art.2 dello Statuto.

Art.3 – ASSOCIATI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- associati ordinari;

*Giuseppe Della
Costante Cole*

- associati sostenitori;
- associati onorari.

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari, solamente gli studenti del Politecnico di Torino, nonché dell'Università degli Studi di Torino che, dopo regolare domanda e successiva ammissione, si obbligano all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno, oltre al versamento della quota associativa.

Gli associati ordinari decadono di diritto una volta conseguita la laurea.

Gli associati sostenitori sono coloro che, condividendo i fini e gli scopi dell'Associazione, intendono promuoverne l'azione, sostenendola attraverso il versamento di una minima quota associativa.

Gli associati onorari sono coloro che sono ammessi per l'elevato contributo dato per il raggiungimento dello scopo sociale e non saranno obbligati a versare alcuna quota associativa.

Sono di diritto associati onorari coloro che hanno fatto parte del Comitato Esecutivo una volta laureati, qualora ne facciano richiesta.

Il versamento della quota associativa è condizione necessaria per l'appartenenza all'Associazione, per la partecipazione all'attività sociale e per l'esercizio di ogni diritto inerente allo status di associato.

La qualifica di associato è intrasmissibile.

Art.4 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata dall'assemblea degli associati.

Art.5 - ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

*Giuseppe Della
Costante Cole*

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente (del Comitato Esecutivo);
- d) il Vice Presidente del Comitato Esecutivo;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Comitato Direttivo.

Le competenze e le funzioni di tali organi associativi risultano specificati nello Statuto.

Art.6 – MEZZI DI FINANZIAMENTO E FONDO COMUNE

L'Associazione trarrà i mezzi finanziari per il suo mantenimento:

- dalle quote degli associati ordinari e sostenitori;
- da eventuali sovvenzioni, liberalità e contributi di enti e/o società pubbliche e/o private;
- da eventuali introiti derivanti dall'attività dell'Associazione stessa;
- da eventuali quote straordinarie, a carico dei soli soci ordinari, deliberate dall'assemblea ordinaria.

Eventuali residui di cassa possono essere reinvestiti per il finanziamento dell'attività sociale, formare riserve di cassa all'occorrenza, vincolati in fondi di investimento, nonché per qualsiasi altra necessità; salvo il limite di divieto di distribuzione agli associati.

Art.7 – SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie:

- per decorrenza del termine di durata previsto dall'Atto Costitutivo;
- per delibera dell'assemblea degli associati, adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari;
- per le altre cause previste dalla legge.

Le modalità inerenti allo scioglimento dell'Associazione sono specificate nello Statuto.

*Giandomenico
Prestanti*

Art.8 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo si rinvia allo Statuto, al Regolamento Interno, ed infine alle norme di legge.

STATUTO

della Associazione non riconosciuta “ Junior Enterprise Torino Politecnico ”

PREAMBOLO

Junior Enterprises sono organizzazioni senza fini di lucro, composte e gestite unicamente da studenti universitari regolarmente iscritti presso un qualsiasi Ateneo italiano riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale; in nessun caso potranno essere distribuiti tra gli appartenenti ad una Junior Enterprise utili dalla cessione di beni o servizi .
Le Junior Enterprises hanno lo scopo di contribuire a sviluppare negli studenti universitari spirito imprenditoriale, capacità gestionali e professionali.

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una associazione, senza scopo di lucro ed apolitica, denominata: “ Junior Enterprise Torino Politecnico ”, con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n.24, presso il Politecnico di Torino, siglabile “J.E.To.P”.

Art.2 – FINALITA', SCOPI E ATTIVITA'

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 dell'Atto Costitutivo, l'Associazione potrà:

- promuovere la ricerca e gli studi, nonché il reperimento di documentazione della cultura del nostro paese, sia in Italia che all'estero, nonché divulgare la cultura formativa con i mezzi di comunicazione più idonei all'apprendimento, e partecipare ad iniziative formative anche finanziate da Enti, società, Ministeri, Comunità Europea;

*Luca degli
Potenza*



- organizzare corsi propedeutici, convegni, mostre, proiezioni, conferenze;
- promuovere rapporti internazionali e nazionali con Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi, con particolare riguardo alle Junior Enterprises associate CIJE e JADE;
- organizzare viaggi e missioni di studio anche con il concorso di Enti Territoriali;
- curare pubblicazioni e riviste in materia.

Non rientrano comunque nell'oggetto sociale l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; la locazione finanziaria a terzi; l'intermediazione in cambi, servizi di incasso, pagamenti e trasferimenti di fondi anche mediante cessione e gestione di carte di credito e di cui agli art.6 e 4 della legge 5 luglio 1991 n.197; l'intermediazione di valori mobiliari e l'attività regolate dalla legge 2 Gennaio 1991 n.1; ogni attività comunque connessa con il pubblico risparmio.

Conseguentemente è esclusa dall'oggetto sociale l'assunzione di partecipazioni in società aventi come oggetto sociale tali attività.

Art.3 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è formata da tutti gli associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità di legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno, vincolano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, mediante avviso da affiggersi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno.

Luca Desdella
Presidente

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando sono intervenuti la totalità dei suoi componenti, sufficientemente edotti sulle questioni da trattare.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne viene fatta richiesta scritta al Presidente da almeno 2 (due) membri del Comitato Esecutivo, dal almeno 3 (tre) membri del Comitato Direttivo, da almeno un decimo degli associati ordinari; con indicazione specifica nella richiesta delle materie da trattare.

In quest'ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art.20 del codice civile.

All'assemblea possono partecipare tutti gli associati ordinari, che avranno diritto di voto su tutti gli argomenti da trattare, nonché, a titolo esclusivamente consultivo, con diritto d'intervento, ma non anche di voto, gli associati onorari e gli associati sostenitori.

Gli associati possono partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea facendosi rappresentare da un altro associato; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, per argomenti specifici e per singole assemblee; i documenti relativi devono essere conservati nei locali associativi al fine di consentire il controllo della regolare costituzione dell'Assemblea; ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 (tre) associati; rappresentante e rappresentato devono essere in regola con il versamento delle quote associative; spetta al Presidente dell'assemblea, congiuntamente con il Segretario, constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità della delega

L'assemblea degli associati:

- a) elegge il Comitato Esecutivo, composto da 5 (cinque) associati ordinari;
- b) delibera sul preventivo e sul rendiconto annuale presentato dal Comitato Esecutivo;
- c) delibera su ogni altro argomento proposto in convocazione.

*Giuseppe Della
Costantini*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati ordinari intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e del rendiconto, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità non hanno diritto di voto il Presidente nonché tutti i membri del Comitato Esecutivo.

Per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto sociale ed il Regolamento Interno occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari e il voto favorevole della maggioranza di quelli presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ordinari.

In tutti i casi di parità di voti i membri del Comitato Esecutivo hanno voto doppio.

I soci onorari, nonché i soci sostenitori non sono da computare né nel quorum costitutivo, né in quello deliberativo per il regolare funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo che decide sull'ordine dei lavori, concede la parola e stabilisce il tempo limite per ciascun intervento. Delle deliberazioni viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente farà redigere il verbale da un Notaio.

Art.4 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque membri), da scegliersi esclusivamente tra coloro che sono associati ordinari da almeno 1 (uno) anno, è eletto dall'assemblea e dura in carica per 1 (uno) anno.

Prima della votazione devono essere formate delle liste contenenti i 5 (cinque) nominativi di chi intenda essere eletto.

Luigi De Leo
Presidente

Per le modalità di elezione si fa rinvio a quanto prescritto nel Regolamento Interno.

Il Comitato Esecutivo, o alcuno solo dei suoi membri, possono essere sollevati dall'incarico per gravi inadempienze con voto favorevole dei due terzi degli associati ordinari; in tal caso la stessa assemblea provvede alla nomina di un nuovo Comitato Esecutivo oppure dei nuovi membri.

In caso di vacanza, di recesso o di un'esclusione di un membro, il Comitato Esecutivo deve cooptare in seno all'assemblea un altro associato ordinario, fino alla data della successiva assemblea, che ratificherà la decisione o provvederà all'elezione del nuovo membro.

Il Comitato Esecutivo:

- elegge nel proprio seno il Presidente nonché il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- promuove le iniziative e le attività dell'Associazione;
- delibera in merito agli atti e contrattuali per lo svolgimento dell'attività, salvo che non ritenga opportuno sentire il parere, vincolante, dell'Assemblea;
- sceglie, di volta in volta, fra tutti i propri associati, coloro che parteciperanno all'attuazione dei progetti di lavoro per il raggiungimento dello scopo sociale; in tal caso è obbligatorio, ma non vincolante, il parere del relativo Responsabile d'Area del Comitato Direttivo, se presente;
- stabilisce l'entità dei rimborsi delle spese eventualmente affrontate dagli associati in relazione a specifiche attività da loro svolte;
- delibera per il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
- redige il preventivo e il rendiconto annuale per l'approvazione da parte dell'assemblea;
- decide insindacabilmente sull'accettazione delle domande di coloro che intendono associarsi; se lo ritiene opportuno, può subordinare l'ammissione del candidato ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi;

*Giuseppe Della
Bontate*



- decide sull'adesione dell'Associazione ad organizzazioni nazionali, comunitarie ed internazionali, aventi fini analoghi all'Associazione, nonché sulla designazione degli eventuali delegati; può inoltre proporre all'Assemblea, che in merito decide, l'adesione a organizzazioni con fini estranei all'Associazione stessa;
- può predisporre un Regolamento Interno che detti norme specifiche per l'attuazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, da sottoporre all'esame ed alla approvazione dell'assemblea ordinaria.

Nello svolgimento dell'attività sociale, il Comitato Esecutivo delibera su tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, nonché su richiesta scritta, di almeno 2 (due) membri dello stesso, almeno una volta ogni tre mesi, mediante avviso apposto nella sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito, avvertiti tutti i membri, con la presenza di almeno 3 (tre) membri, tra cui obbligatoriamente il Presidente o, se assente, il Vice Presidente, e delibera con il voto favorevole di almeno 3 (tre) membri.

In mancanza delle suddette formalità, il Comitato Esecutivo si reputa regolarmente costituito, quando sono intervenuti la totalità dei suoi componenti, sufficientemente edotti sulle questioni da trattare.

In caso di parità di voto, prevale il voto manifestato dal Presidente o, se assente, dal Vice Presidente.

Non è consentito partecipare alle deliberazioni del Comitato Esecutivo a mezzo rappresentante.

Art.5 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i membri dello stesso iscritti all'Associazione da almeno 2 (due) anni.

*Giuseppe Della
Portantini*

Il Presidente dura in carica 1 (uno) anno, salvo i casi di recesso, decadenza, espulsione; in tali casi assume la presidenza il Vice Presidente.

Nessun associato può ricoprire la carica di Presidente per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Presidente può essere sollevato dall'incarico per gravi inadempienze con voto favorevole dei due terzi degli associati ordinari.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente è intestatario, a firma disgiunta con il Tesoriere ed il Segretario, in nome e per conto dell'Associazione, di eventuali conti correnti, bancari o postali.

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute del Comitato Esecutivo e dell'assemblea degli associati;
- stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività o delega il capo progetto a firmarli;
- dispone il pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- esegue verifiche periodiche di cassa;
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Comitato Esecutivo.

Art.6 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i membri dello stesso iscritti all'Associazione da almeno 2 (due) anni.

Il Vice Presidente dura in carica 1 (uno) anno, salvo i casi di recesso, decadenza, espulsione.

Giuseppe Dell'Alba
Presidente

Nessun associato può ricoprire la carica di Vice Presidente per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Vice Presidente può essere sollevato dall'incarico per gravi inadempienze con voto favorevole dei due terzi degli associati ordinari.

Il Vice Presidente cura e vigila sull'esatta osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, da parte di tutti gli associati.

Al Vice Presidente spettano inoltre tutte le mansioni di competenza del Presidente in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso.

Art.7 – TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri membri.

Il Tesoriere dura in carica 1 (uno) anno, salvo i casi di recesso, decadenza, espulsione; in tali casi il Comitato provvede tempestivamente a nominare nel suo seno un nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere è intestatario, a firma disgiunta con il Presidente ed il Segretario, in nome e per conto dell'Associazione, di eventuali conti correnti, bancari o postali.

Il Tesoriere:

- esegue, anche con l'aiuto di collaboratori, da lui insindacabilmente scelti, ma sotto la sua esclusiva responsabilità, le operazioni concernenti la gestione finanziaria e inventariale dell'associazione su ordine del Presidente, controfirmando i documenti relativi;
- tiene perfettamente aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili prescritti;
- presenta al Presidente, alla fine di ogni mese, la situazione finanziaria dell'Associazione;

*Giuseppe Della
Potenza*

- predispone al Comitato Esecutivo tutti gli elementi necessari per la compilazione del preventivo e del rendiconto annuale.

Art.8 – SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri membri e dura in carica 1 (uno) anno, salvo i casi di recesso, decadenza, espulsione; in tali casi il Comitato provvede tempestivamente a nominare nel suo seno un nuovo Segretario.

Il Segretario:

- sorveglia la conservazione dei locali, arredi e cose di proprietà dell'Associazione; può tuttavia delegare ad altri associati la custodia degli stessi mediante note di consegna, sotto la sua esclusiva responsabilità;
- tiene l'elenco aggiornato degli associati, con tutte le informazioni utili;
- è incaricato di redigere i verbali delle adunanze del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea;
- si occupa del resoconto delle attività e delle comunicazioni ai soci.

Il Segretario è inoltre intestatario, unitamente al Presidente ed al Tesoriere, a firma disgiunta, in nome e per conto dell'Associazione, di eventuali conti correnti, bancari o postali.

Qualora il segretario non sia stato nominato, le sue funzioni vengono assunte dal Presidente.

Art.9 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Esecutivo può nominare, a sua insindacabile discrezione, un Comitato Direttivo con i modi e le competenze risultanti dalle disposizioni seguenti, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

Il Comitato Direttivo è un organo dell'Associazione a carattere esclusivamente consultivo.

Il Comitato Direttivo dura in carico un anno dalla data della nomina.

Handwritten signature:
Antonio Tale



Il Comitato Direttivo si compone di cinque membri, i cosiddetti Responsabili d'area:

- Responsabile delle Risorse Umane;
- Responsabile della Formazione;
- Responsabile Marketing & Comunicazione;
- Responsabile Relazioni Esterne;
- Responsabile Network;
- Coordinatore del Comitato Direttivo (facoltativo).

Art.10 – ESERCIZI SOCIALI - PREVENTIVO E RENDICONTO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, a partire dal primo.

Il Comitato Esecutivo predispose, entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno un preventivo per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Il Comitato Esecutivo, alla fine di ogni anno, provvede inoltre alla compilazione del rendiconto che dovrà essere depositato entro il 31 (trentuno) marzo presso la sede sociale, ed approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile.

Art.11 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio viene decisa dall'assemblea degli associati, stabilendo altresì le modalità per la liquidazione del patrimonio e nominando il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri.

Il ricavato netto della liquidazione viene devoluto a fini culturali o, comunque di pubblica utilità e/o ad associazioni aventi fini analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.12 – FACOLTÀ DI RECESSO

*Giuseppe Della
Potenza*

Ogni associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, comunicandolo con lettera RR da inviare al Comitato Esecutivo; la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

In caso invece di recesso per giusta causa, esso ha effetto immediato dalla data della comunicazione a mezzo lettera RR al Comitato Esecutivo.

Nel caso di recesso, sia o no per giusta causa, nulla sarà dovuto dall'associazione al socio recedente, né come rimborso delle quote associative versate, né quale vantaggio a seguito della partecipazione all'attività dell'Associazione.

Art.13 – DECADENZA ED ESCLUSIONE

Il mancato versamento entro il termine di 2 (due) mesi dalla scadenza della quota associativa comporta automaticamente la decadenza dalla qualifica di associato.

Il Comitato Esecutivo ha inoltre facoltà di deliberare, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti favorevoli, l'esclusione di un associato, allorquando sussistano gravi motivi o comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione oppure inosservanza delle norme previste dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento Interno.

In caso di esclusione di un associato membro del Comitato Esecutivo, la competenza a decidere è dell'assemblea, che delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art.14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie, relative all'applicazione delle disposizioni legislative e statutarie, fra associati, ed associati ed associazione e i suoi organi sono affidate alla soluzione del Collegio dei Probiviri composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra i non associati.

Il Collegio resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri delibererà senza alcuna particolare formalità.

Art.15 – RINVIO

Stavros Jelle
Roberto Cole


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia all'Atto Costitutivo, al Regolamento Interno, ed infine alle norme di legge..

Il tutto conforme a quanto deliberato in data 16 novembre 2000 dalla assemblea straordinaria della detta associazione, a sostituzione dei precedenti atto costitutivo e statuto, contenuti in atto rogito Notaio Riccardo De Magistris del 27 novembre 1995, rep.n.34.924 / 9.212, già registrato a Torino in data 6 dicembre 1995 al n.31.602.

Torino, 16 novembre 2000.


Il Segretario

Costantino Tola



Il Presidente

Gianluca Del Col



| | |
|---|--------|
| REGISTRATO A | |
| 1° UFFICIO ENTRATE di TORINO | |
| SERIE | NUMERO |
| 3 - | 019676 |
| I TRIBUTI A FIANCO LIQUIDATI RISULTANO VERSATI con Mod. F 23 - Allegato | |

| |
|----------------|
| Reg. 1091 |
| Trs. |
| Cat. |
| INVIA |
| TOTALE 250.000 |

IL DIRIGENTE - A.S.R.C.
(Dr. E. MAGGIORE)

